

Causa C-503/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 luglio 2019

Giudice del rinvio:Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.17 de Barcelona
(Spagna)**Data della decisione di rinvio:**

7 giugno 2019

Ricorrente:

UQ

Resistente:

Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale ha ad oggetto il diniego di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo a causa della sussistenza di precedenti penali.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale si basa sull'articolo 267 TFUE.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è intesa, in sostanza, a stabilire se l'interpretazione effettuata dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) della normativa nazionale relativa al conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, secondo la quale la sussistenza di precedenti penali costituisce motivo sufficiente per negare tale status senza che occorra tener conto di altri fattori, sia compatibile con la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in particolare con gli articoli 6, paragrafo 1, e 17 di quest'ultima.

Il giudice del rinvio chiede inoltre se detta direttiva osti a una normativa nazionale che consente di negare il suddetto status per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza senza fissare criteri di valutazione e senza che tali cause di diniego siano stabilite in modo chiaro e trasparente dalla normativa nazionale.

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2003/109 un'interpretazione da parte dei giudici nazionali in base alla quale un precedente penale, di qualsiasi natura, costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo.
- 2) Se il giudice nazionale debba tener conto, oltre che della sussistenza di precedenti penali, anche di altri fattori quali la gravità e la durata della pena, il pericolo che il richiedente rappresenta per la società, la durata del suo precedente soggiorno legale e i legami che quest'ultimo ha stretto con il paese, mediante una valutazione complessiva di tutti tali fattori.
- 3) 3°.- Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente di negare, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell'articolo 4, senza stabilire i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 17.
- 4) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2003/109 debbano essere interpretati nel senso che, secondo la dottrina della Corte di giustizia sull'effetto verticale discendente delle direttive, il giudice nazionale ha il potere di applicare direttamente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e 17 al fine di valutare la sussistenza di precedenti penali considerandone la gravità, la durata della pena e il pericolo rappresentato dal richiedente.
- 5) Se si debba interpretare il diritto dell'Unione, in particolare il diritto di accesso allo status di soggiornante di lungo periodo e i principi di chiarezza, trasparenza e comprensibilità, nel senso che esso osta a un'interpretazione da parte dei giudici spagnoli degli articoli da 147 a 149 del Real Decreto 557/2011 e dell'articolo 32 della Ley Orgánica 4/2000 in base alla quale lo status di soggiornante di lungo periodo può essere negato per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, malgrado tali norme non indichino in modo chiaro e trasparente che tali motivi costituiscono motivi di rifiuto.
- 6) Se sia conforme al principio dell'effetto utile della direttiva 2003/109, e in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, una norma nazionale, e la sua interpretazione da parte dei giudici, con la quale si ostacola

l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo e si agevola l'accesso allo status di soggiornante a tempo determinato».

Disposizioni del diritto dell'Unione

Disposizioni del diritto dell'Unione

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (in prosieguo: la «direttiva 2003/109»): considerando 4, 6, 8, 10, 16 e 21, e articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 3, e 17.

Giurisprudenza dell'Unione

Sentenza del 26 aprile 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punti 65 e 75.

Sentenza del 18 ottobre 2012, Staatssecretaris van Justitie/Mangat Singh, C-502/10, EU:C:2012:636, punti 44 e 45.

Sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11, EU:C:2011:268, punto 55.

Disposizioni di diritto nazionale

Disposizioni di diritto nazionale

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge organica n. 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale) (in prosieguo: la «LO 4/2000»): articolo 32, paragrafi 1 e 2.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (regio decreto 557/2011, del 20 aprile, con cui si approva il regolamento di attuazione della legge organica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, come modificata dalla legge organica 2/2009) (in prosieguo: il «RD 557/2011»): articolo 149, paragrafo 2, lettera f).

Giurisprudenza nazionale

Sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) (in prosieguo: la «STS») del 5 luglio 2018 (1150/2018), secondo cui la mera sussistenza di precedenti penali determina, senza ulteriori considerazioni, il diniego dello status di soggiornante di lungo periodo.

Sentenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) (in prosieguo la: «STC») 201/2016, del 28 novembre 2016, che esamina la ponderazione di varie circostanze in caso di espulsione per aver commesso un reato.

Sentenze del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) (in prosieguo: le «SSTC») 33/1982, 6/1983, 19/1985, 59/1990 e 46/2001, nelle quali il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) utilizza un'interpretazione restrittiva della nozione di ordine pubblico.

Sentenza del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia dei Paesi Baschi, Spagna) del 25 febbraio 2010, secondo la quale non può ritenersi che la sussistenza di precedenti penali escluda il rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato se in capo al richiedente non concorrono altre circostanze che incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il sig. UQ è stato condannato, con sentenza del 10 novembre 2014, per il reato di guida in stato di ebbrezza, fatto che ha avuto luogo il 2 novembre 2014.
- 2 Egli è stato condannato alla pena di 40 giorni di lavoro di pubblica utilità, pena estintasi il 18 aprile 2018, accompagnata dalla sanzione della sospensione della patente di guida di veicoli a motore e ciclomotori per otto mesi e due giorni, che è stata applicata ed ha avuto termine il 10 novembre 2015. I precedenti penali del sig. UQ figurano ancora nel casellario giudiziale.
- 3 Il 2 febbraio 2018, il sig. UQ ha chiesto la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo all'Oficina de Extranjeros de Barcelona (Ufficio per gli stranieri di Barcellona), dipendente dalla Subdelegación del Gobierno en Barcelona (organo di rappresentanza del Governo a Barcellona).
- 4 Al momento della presentazione di detta domanda il sig. UQ aveva già soggiornato legalmente per almeno 5 anni con un permesso di soggiorno a tempo determinato, periodo durante il quale ha lavorato legalmente e ha adempiuto i propri obblighi nei confronti della previdenza sociale e degli altri organismi statali. Il giudice del rinvio ritiene che sia molto probabile che il periodo di soggiorno sia superiore, in quanto tali situazioni sono di norma precedute da un periodo di soggiorno illegale più o meno lungo.
- 5 Con decisione del 27 marzo 2018 l'amministrazione ha respinto la domanda a causa della sussistenza di precedenti penali.
- 6 Il sig. UQ si è opposto a detta decisione con ricorso amministrativo gerarchico, respinto il 6 luglio 2018.

- 7 Avverso quest'ultima decisione di rigetto egli ha proposto il ricorso giurisdizionale amministrativo che dà origine alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 La difesa dell'amministrazione si oppone al ricorso del sig. UQ e chiede che sia respinto.
- 9 Prima di emanare la sentenza, il giudice ha emesso un'ordinanza con la quale ha manifestato la possibilità di sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il ricorrente si è dichiarato favorevole e ha asserito che fosse opportuno procedere con tale domanda. La Abogacía del Estado (Avvocatura dello Stato) si è opposta sostenendo che si trattasse di un «atto chiaro».

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

DIRITTO SPAGNOLO

- 10 Il sistema spagnolo di disciplina dell'immigrazione è caratterizzato dalla previsione di situazioni di soggiorno che si succedono, e che di norma hanno inizio con l'ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo determinato, di durata fino a cinque anni, al termine del quale è possibile ottenere un titolo di soggiorno di lungo periodo, da rinnovare ogni cinque anni.
- 11 L'articolo 32 della LO 4/2000 stabilisce che hanno diritto a un titolo di soggiorno di lungo periodo le persone che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a tempo determinato in Spagna, vi hanno soggiornato per un periodo ininterrotto di cinque anni e soddisfano le condizioni previste dalla normativa. Dal canto suo, l'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del RD 557/2011 stabilisce che la domanda per la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo deve essere accompagnata da un certificato del casellario giudiziale, dal quale non devono risultare condanne per reati previsti dall'ordinamento giuridico spagnolo.

CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE E SENTENZA DEL TRIBUNAL SUPREMO (CORTE SUPREMA) DEL 5 LUGLIO 2018 (1150/2018)

- 12 Le norme enunciate nei precedenti paragrafi hanno dato luogo a interpretazioni contrastanti da parte dei giudici spagnoli. Sussistevano sostanzialmente quattro posizioni divergenti: una di carattere automatico, in base alla quale il permesso doveva puramente e semplicemente essere negato in presenza di precedenti penali; un'altra, a favore di una valutazione sistematica, che richiedeva un esame personalizzato della situazione della persona interessata, il che implicava la

necessità di effettuare una valutazione dei fatti e delle condanne in capo a quest'ultima al fine di stabilire se essi indicassero, al momento della richiesta del permesso, l'esistenza di una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave da incidere su un interesse fondamentale della società; altri ritenevano che non occorresse esaminare i precedenti penali dei richiedenti, in quanto tale esame non costituiva un requisito per la concessione del permesso, e altri, infine, invocavano direttamente le norme della direttiva 2003/109/CE per risolvere le controversie sorte sulla questione, disapplicando la normativa nazionale.

- 13 La sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) 1150/2018, del 5 luglio 2018, si è espressa su tale questione e ha dichiarato che la sussistenza di precedenti penali determina di per sé, senza ulteriori considerazioni, il diniego dello status di soggiornante di lungo periodo.
- 14 Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha ritenuto che la circostanza per cui l'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del RD 557/2011 impone la presentazione di un certificato del casellario giudiziale, documento dal quale risultano i reati previsti dall'ordinamento giuridico spagnolo, comprova il requisito dell'assenza di precedenti penali. Esso ha dichiarato che è incoerente esigere l'assenza di precedenti penali per la concessione di un permesso di soggiorno a tempo determinato e considerare invece tale requisito non determinante per il riconoscimento di uno status più vantaggioso. Esso ha inoltre ritenuto tale interpretazione non in contrasto con la direttiva 2003/109 e ha concluso che i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non devono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, laddove nella nozione di minaccia può essere inclusa la sussistenza di precedenti penali. Basandosi sulla giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) e sulla formulazione delle disposizioni relative all'espulsione dei soggiornanti di lungo periodo, detto Tribunal ha osservato che, sebbene in quest'ultimo caso sia necessario valutare una serie di circostanze, tale valutazione non sembra espressamente prevista nel caso della concessione del permesso di soggiorno di lungo periodo, e ha dichiarato che risulta proporzionato applicare un maggior rigore nelle condizioni e nei requisiti necessari per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo rispetto all'ipotesi di espulsione dello straniero che già godeva di tale status.

OSSERVAZIONI DEL GIUDICE DEL RINVIO

- 15 Il giudice del rinvio ritiene che sussista un evidente contrasto tra la direttiva 2003/109 e la normativa spagnola, contrasto che è stato messo in evidenza nell'interpretazione di quest'ultima da parte del Tribunal Supremo (Corte suprema) nella summenzionata sentenza 1150/2018.
- 16 Esso afferma che la direttiva 2003/109 intende istituire un sistema di tutela rafforzata delle situazioni di radicamento dei cittadini di paesi terzi consolidato e attestato dal soggiorno ininterrotto per cinque anni. Tale direttiva stabilisce all'articolo 6 i presupposti in presenza dei quali può essere negato lo status di

soggiornante di lungo periodo, facendo ricorso a due concetti giuridici indeterminati: l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, tenendo conto della gravità o del tipo di reato contro tali beni giuridici. Il giudice del rinvio ritiene che tale direttiva non consenta agli Stati membri di derogare a tali criteri in sede di trasposizione.

- 17 Un primo problema derivante dalla normativa spagnola e dall'interpretazione di essa da parte del Tribunal Supremo (Corte suprema) è se le interpretazioni delle nozioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza che si sono consolidate negli anni nella giurisprudenza dei giudici spagnoli siano sufficientemente restrittive per consentire la valutazione obbligatoria richiesta dall'articolo 6 della direttiva.
- 18 Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha più volte dichiarato che la semplice invocazione di ragioni di ordine pubblico non è sufficiente, giacché tale concetto richiede, in ragione del fatto che si tratta di un concetto giuridico indeterminato, che si comprovino le circostanze che ne giustificano la sussistenza. Anche il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha sempre adottato un'interpretazione restrittiva della nozione di ordine pubblico. Secondo il giudice del rinvio è pertanto sorprendente che il Tribunal Supremo (Corte suprema) ritenga che la stessa nozione possa essere talmente ampia da impedire l'accesso allo status di cui trattasi in presenza di qualsiasi condotta punibile dal codice penale.
- 19 Secondo il giudice del rinvio, il fatto che la direttiva 2003/109 affermi chiaramente che il criterio principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo è quello temporale, ossia la durata del soggiorno nello Stato in questione, e stabilisca inoltre che tale status può essere negato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza — sempre tenendo conto della gravità o del tipo del reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica e del pericolo rappresentato dall'interessato in ragione di tali fattori — e inoltre il fatto che dal preambolo di tale direttiva risulta che la nozione di “ordine pubblico” può includere una condanna per la commissione di un reato grave, portano alla conclusione che detta direttiva esige una valutazione personalizzata della situazione del richiedente, attraverso la quale si giunga a stabilire in concreto se quest'ultimo costituisca o no una minaccia per la società. Tale valutazione personalizzata deve tenere in considerazione vari elementi, vale a dire la gravità o il tipo di reato commesso, il pericolo rappresentato dalla persona in questione, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami che l'interessato abbia con il paese.
- 20 Tuttavia, se si applica il criterio automatico suggerito dal Tribunal Supremo (Corte suprema), lo status di soggiornante di lungo periodo dovrà essere negato se sussistono precedenti penali e, se non sussistono, si dovrà esaminare se le altre condizioni sono soddisfatte.
- 21 Occorre tenere in considerazione che il codice penale spagnolo distingue i reati e le sanzioni in base alla loro gravità, classificandoli in gravi, reati meno gravi e contravvenzioni. A partire dalla riforma del codice penale operata dalla Ley

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (legge organica 1/2015, del 30 marzo, che modifica la legge organica 10/1995, del 23 novembre) sono stati inclusi tra i reati alcuni comportamenti di lieve entità, che devono essere registrati presso il Registro Central de Penados y Rebeldes (Registro centrale dei condannati e ribelli). Ciò significa che la persona condannata resta ivi registrata per almeno sei mesi dopo l'esecuzione definitiva della condanna.

- 22 Il giudice del rinvio ritiene singolare che in via amministrativa si prescindano dalla classificazione penale e si trattino allo stesso modo situazioni che sono essenzialmente differenti, non solo in ragione della summenzionata classificazione dei reati e delle pene, ma anche perché le circostanze personali e il periodo di soggiorno dello straniero nel nostro paese possono essere radicalmente differenti, e pertanto meritevoli di una diversa valutazione.
- 23 Sebbene sia vero che la nozione di «ordine pubblico e pubblica sicurezza» non è una nozione chiusa e che, di conseguenza, ogni Stato è autorizzato a disciplinarla nella forma più o meno ampia secondo la sua discrezionalità, il contenuto dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del RD 557/2011, interpretato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) come sopra indicato, potrebbe non essere conforme a quello degli articoli 6, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2003/109, in quanto impedisce di valutare la gravità del reato e se l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Il giudice del rinvio ritiene che il fatto di desumere in modo automatico che un unico precedente penale implichi, di per sé, la sussistenza di tale minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza sia un approccio eccessivamente formalistico e radicale.
- 24 Un secondo problema derivante dalla normativa spagnola e dall'interpretazione della stessa da parte dei tribunali spagnoli è il seguente: ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/109 gli Stati membri possono stabilire condizioni più favorevoli purché le stesse non conferiscano il diritto di soggiornare negli altri Stati membri; tuttavia, ci si chiede se la direttiva permetta agli Stati membri di stabilire condizioni meno favorevoli, parallele a quelle stabilite per i soggiornanti di lungo periodo, senza i benefici dello status di soggiornante di lungo periodo, esigendo dal richiedente di tale status più di quanto si esiga dal richiedente di un permesso di soggiorno a tempo determinato.
- 25 Uno degli argomenti su cui si fonda la sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) 1150/2018 è che, secondo tale giudice, l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo richiede requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per l'allontanamento dello straniero che già abbia ottenuto tale status.
- 26 Va osservato che il soggetto autorizzato a soggiornare temporaneamente in Spagna può chiedere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno a tempo determinato e ottenerlo malgrado abbia precedenti penali. Infatti, ai sensi dell'articolo 31 della LO 4/2000, la mera sussistenza di precedenti penali non

costituisce causa di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a tempo determinato, ma, laddove tali precedenti sussistano, devono essere valutati.

- 27 Alla luce di quanto precede e dell'interpretazione adottata dal Tribunal Supremo (Corte suprema), un soggiornante a tempo determinato che provi di aver soggiornato in Spagna ininterrottamente per cinque anni, e che abbia precedenti penali di qualunque tipo, può più facilmente accedere a un nuovo permesso di soggiorno a tempo determinato per altri due anni che ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.
- 28 Da tale punto di vista, la normativa spagnola che disciplina l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, come interpretata dal Tribunal Supremo (Corte suprema), costituisce un vero e proprio ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109 che può compromettere il raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti e, pertanto, privarla del suo effetto utile favorendo condizioni di temporaneità tra i soggiornanti di paesi terzi, rendendo loro difficile integrarsi efficacemente e incoraggiando così il loro allontanamento dai principi e dai valori europei, privandoli della parità dei diritti prevista dalla direttiva 2003/109.
- 29 Pertanto, l'interpretazione della normativa spagnola da parte del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha reso lo status di soggiornante di lungo periodo una sorta di premio che impone ai richiedenti un ulteriore requisito di onorabilità, trascurando i considerando 4 e 6 della direttiva 2003/109, che prevedono detto status come un meccanismo di garanzia e tutela del radicamento comprovato piuttosto che come un coacervo di requisiti speciali e distinti.
- 30 Il terzo problema riguarda il carente recepimento della direttiva 2003/109 nell'ordinamento spagnolo, dal momento che nessuno degli articoli che disciplinano l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo (articolo 32 della LO 4/2000 e la sua attuazione attraverso il RD 557/2011) stabilisce con chiarezza, trasparenza e comprensibilità quale debba essere il regime applicabile ai richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo quando abbiano precedenti penali.
- 31 Infatti, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 consente agli Stati membri di negare lo status di soggiornante di lungo periodo per motivi di ordine pubblico. Il Regno di Spagna non si è avvalso di tale possibilità e non ha incluso nella sua normativa il diniego motivato da precedenti penali. Tuttavia, le diverse sentenze che hanno trattato la materia hanno inteso ravvisare nell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del RD 557/2011 una velata menzione al fatto che i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono causa di diniego dello status di soggiornante di lungo periodo.
- 32 Se la possibilità di negare detto status per tale motivo non è stata recepita, lo Stato membro inadempiente o che ha recepito in modo inesatto non può applicarla direttamente a danno del privato, tanto più tenendo conto che si trattava di una facoltà potestativa. Detto Stato non può nemmeno invocare il principio di

interpretazione conforme senza rischiare di adottare un'interpretazione contra legem, dal momento che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva non obbliga a negare lo status per ragioni di ordine pubblico, ma attribuisce solo la possibilità di farlo. Conformemente al principio di leale cooperazione e della certezza del diritto, sia la norma dell'Unione sia la norma che recepisce una direttiva devono essere chiare, comprensibili e trasparenti.

- 33 La formulazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del RD 557/2011 non consente in nessun caso di ritenere che il requisito dell'assenza di condanne per reati previsti dal diritto spagnolo sia applicabile al richiedente che abbia soggiornato per cinque anni in Spagna: in primo luogo, perché tale specifico paragrafo non lo dispone, ma prevede un insieme di requisiti disparati per le altre situazioni dal momento che inizia con l'espressione «eventualmente», riferendosi quindi ai richiedenti che non hanno vissuto in Spagna negli ultimi cinque anni; in secondo luogo, perché i soggetti possono beneficiare del diritto di soggiorno in forza dell'articolo 148, paragrafo 1, del RD 557/2011 —che hanno vissuto durante gli ultimi cinque anni in Spagna— non devono fornire tale certificato, in quanto, essendo la Spagna il paese in cui hanno vissuto durante gli ultimi cinque anni, si presume che l'autorità che deve esaminare la richiesta potrà accedere al casellario giudiziale del richiedente, ottenere una certificazione, incorporarla nel fascicolo e successivamente valutarla, e in terzo luogo, in quanto sebbene lo Stato membro possa prevedere ulteriori requisiti per i richiedenti che non abbiano soggiornato per cinque anni in Spagna, ciò non consente di presumere che anche dai richiedenti che hanno trascorso cinque anni in Spagna si possa esigere, come trasposto dalla direttiva, che non abbiano precedenti penali in Spagna.